



Sentenza n. 244 del 2022

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 19 ottobre 2022, deposito del 2 dicembre 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 209 del 2021

parole chiave:

REATI MILITARI – PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO – PRINCIPIO DI
UGUAGLIANZA – PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA – PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ – PRINCIPIO DI INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA

disposizione impugnata:

- art. 167 del [regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303](#), nella parte in cui non prevede nell'ipotesi di sabotaggio per temporanea inservibilità attenuazioni della pena per fatti di lieve entità

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 27 della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

Con ordinanza del 28 settembre 2021, la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 167 del regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (recante il codice penale militare di pace), che punisce con la reclusione in misura **non inferiore a otto anni** la condotta del militare che, fuori dei casi previsti dagli articoli da 105 a 108 del medesimo codice, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato.

La disposizione, nello specifico, è impugnata **nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi di sabotaggio per temporanea inservibilità, attenuazioni della pena per fatti di lieve entità.**

Secondo il giudice *a quo*, essa viola, anzitutto, i **canoni di uguaglianza e ragionevolezza**, considerata la sovrapposibilità della fattispecie ivi contemplata (di distruzione o sabotaggio di opere militari), per struttura e tipicità, con quella prevista dall'art. 253 del codice penale, che punisce con la medesima pena le stesse condotte poste in essere su *res* militari, analogamente alla prima, dalla quale si differenzia però in relazione al soggetto attivo (chiunque, e non necessariamente il militare).

In assenza di apprezzabili elementi di differenziazione tra i due paradigmi normativi, il remittente rileva il contrasto con i citati principi alla luce della prevista applicabilità, al delitto previsto all'art. 253 del codice penale, della disposizione di cui all'art. 311 del codice penale, che consente di diminuire la pena quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare

tenuità del fatto o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, e del fatto per cui analoga circostanza attenuante non sia, invece, contemplata dall'impugnato art. 167 del codice penale militare di pace.

Ad avviso del medesimo giudice, comunque, la disposizione in parola contrasta anche con i **principi di proporzionalità e individualizzazione della pena**, perché l'impossibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio previsto in funzione del concreto disvalore del fatto, determinando l'irrogazione di una pena sproporzionata rispetto alla relativa gravità, finisce per risolversi in un ostacolo alla funzione rieducativa che a essa dovrebbe essere sottesa.

La Corte costituzionale ha ritenuto le questioni sollevate **fondate, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. congiuntamente considerati.**

A tale conclusione il giudice delle leggi perviene dopo aver richiamato la propria costante giurisprudenza che individua nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria (sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato, che rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola figura di reato) il limite della discrezionalità del legislatore nella quantificazione delle pene, nonché quella concernente le differenze di trattamento sanzionatorio tra reati militari e reati comuni, considerate incostituzionali (alla luce della sostanziale identità della condotta punita, dell'elemento soggettivo e del bene giuridico tutelato) se non sorrette da ragionevoli giustificazioni, e, invece, legittime se giustificabili alla luce della oggettiva diversità degli interessi tutelati dalle disposizioni, comuni e militari, ovvero del particolare rapporto che lega il soggetto agente al bene tutelato.

Su questa base, la Corte, pur non convenendo con l'assunto del giudice *a quo* secondo cui non vi sarebbe alcun elemento di differenziazione tra le figure delittuose previste e punite dagli artt. 167 del codice penale militare di pace e 253 del codice penale, tale da giustificare un loro diverso trattamento sanzionatorio, ne condivide l'impostazione allorché rileva che **la mancata previsione di una causa di attenuazione del trattamento sanzionatorio per i fatti di lieve entità abbracciati dal perimetro applicativo della disposizione impugnata viola il principio di proporzionalità della pena.**

Secondo il giudice costituzionale, infatti, anche rispetto al delitto di sabotaggio di cui all'art. 167 cit., come per quello di cui all'art. 253 del codice penale, sono agevolmente ipotizzabili fatti di lieve entità (basti pensare al caso del rifornimento di un automezzo militare con carburante non idoneo o al mancato rifornimento).

Per cui, rispetto alla fattispecie configurata dalla disposizione impugnata, a fare difetto è la previsione di una **valvola di sicurezza** analoga a quella che l'ordinamento contempla all'art. 311 del codice penale per il reato di cui al menzionato art. 253, che consenta al giudice, rispetto a condotte che non abbiano prodotto danni significativi alla funzionalità del servizio, di evitare l'irrogazione di una sanzione destinata a essere necessariamente eseguita in carcere, per diversi anni, anche in caso di riconoscimento delle attenuanti generiche.

Nel caso dell'art. 167 del codice penale militare di guerra, infatti, il Tribunale militare è vincolato, sempre e comunque, ad applicare la pena della reclusione non inferiore ad anni otto.

Da qui, pertanto, ad avviso della Corte, la **manifesta sproporzione** del trattamento sanzionatorio ivi previsto, e la necessità di **colmare il *vulnus* accertato mediante l'applicazione**, non del citato art. 311 del codice penale (in quanto disposizione che non può essere "importata", con una pronuncia additiva, all'interno del codice penale militare di pace), bensì **della possibilità di attenuazione della pena già prevista dall'art. 171, numero 2), del codice penale militare di pace**, in quanto estendibile a figure criminose contigue a quella prevista dalla disposizione censurata, da applicarsi, però, solo **limitatamente** alla previsione dell'art. 167 delle condotte di sabotaggio temporaneo su cui appunta le censure il giudice *a quo*.

In conclusione, quindi, **la Corte dichiara l'art. 167 del codice penale militare di pace incostituzionale nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, le *res* militari ivi elencate, risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità.**

Jacopo Ferracuti